SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

89A5269

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1989, n. 391.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'amministrazione centrale, dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle spese in economia delle capitanerie di porto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 764;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1976, n. 664, concernente l'approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile;

Considerata la necessità di modificare i regolamenti anzidetti nelle voci e nei limiti di spesa, con la relativa estensione all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

Ritenuto opportuno procedere all'unificazione dei regolamenti stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1989;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per le spese in economia dell'amministrazione centrale e degli uffici periferici del Ministero della marina mercantile e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto si applicano le disposizioni seguenti.

2. I lavori, le provviste ed i servizi che possono, a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori, provviste e servizi di ogni specie per i quali sono stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti e le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;

b) spese relative a corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del dipendente personale militare e civile;

c) provviste, lavori e prestazioni di esclusiva produzione estera per le quali i fornitori non intendano impegnarsi per contratti;

d) provviste e lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima ed aerea, nonché per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio degli aerei;

e) spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e di conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

f) lavori di riparazione, adattamento, manutenzione e pulizia dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti, salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici per i lavori di straordinaria manutenzione;

g) lavori ordinari di manutenzione, pulizia, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso alle autorità marittime nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

h) locazione per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con attività istituzionali quando non vi siano disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

i) partecipazioni a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;

l) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; spese per stampa litografica e riproduzione fotografica; acquisto di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e riviste edite dall'amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

m) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mezzi nautici, di mezzi di trasporto terrestri, di mobili, di oggetti di casermaggio, di utensili, di strumenti, di macchine per scrivere e simili;

n) acquisto di carburante, di lubrificante e di materiale di consumo per l'esercizio e la manutenzione dei mezzi di trasporto terrestri e dei mezzi nautici;

o) provviste e lavori occorrenti per le riparazioni, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, per materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei gruppi elettrogeni nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle

officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

p) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti e le attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali;

q) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

r) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

s) acquisito di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

t) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

u) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

v) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537.

3. Per le spese di cui alle lettere *d), f), g), h), i), m), o)*, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui alle lettere *l), n), p), q), r), s)*, limitatamente alla voce «cancelleria», *t), u), v)*, nei casi in cui non sia superiore a L. 75.000.000.

Art. 2.

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è disposta dai dirigenti degli uffici centrali o periferici secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze stabilite dai citati articoli 7 e seguenti, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, nonché dall'Ispettore generale delle capitanerie di porto, dagli ammiragli (CP) e dai capitani di vascello (CP) preposti ad uffici centrali o periferici.

2. Nel caso di uffici periferici diretti in via ordinaria da funzionari non aventi qualifica di ammiraglio (CP) o capitano di vascello (CP), la competenza dei titolari è limitata a L. 18.000.000.

3. Per le spese eccedenti tale limite è competente il direttore marittimo di zona.

4. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1, lettere *d), f), g), h), m), o), u) v)*, occorre, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Art. 3.

1. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o provvista, che possa considerarsi con carattere unitario, in più lavori o in più provviste.

Art. 4.

1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta, parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre lavoratori o imprese singole o collettive.

3. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo lavoratore o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.

Art. 6.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a lavoratori o imprese singole o collettive.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore ad uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo per l'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e effettuata mediante lettera od altro atto del committente da restituire al committente stesso per accettazione qualora contenga clausole negoziali.

Art. 8.

1. I preventivi di cui al precedente art. 7 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre lavoratori o imprese singole o collettive.

2. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo lavoratore o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 5.000.000.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi, a non meno di tre lavoratori o imprese singole o collettive, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con il lavoratore o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 50.000.000.

4. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

Art. 9.

1. In caso di ritardo imputabile all'incaricato dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui al comma 3 del precedente art. 7. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10.

1. Per i lavori previsti al precedente art. 1, lettere *d), f), g), m), o)*, i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici delle amministrazioni dello Stato.

2. Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessità dovrà essere predisposto dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potrà altresì, ravvisata l'opportunità, essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.

3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine per calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttori, centralini telefonici, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potrà essere superiore a quello da essi risultante.

Art. 11.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

2. Il collaudo è eseguito in periferia da commissioni costituite da ufficiali, sottufficiali e impiegati delle capitanerie di porto, nominate dal titolare dell'ufficio periferico cui appartengono.

3. Il collaudo è eseguito presso l'amministrazione centrale da commissioni costituite da dipendenti civili o militari, nominate dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

4. Dette commissioni saranno eventualmente integrate da funzionari di uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

5. Il collaudo dovrà risultare da verbale o da certificato sottoscritto dalla commissione.

6. Se la spesa non supera due milioni di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dalla commissione nominata dal titolare dell'ufficio centrale o periferico.

7. Per i lavori di cui all'art. 1, lettere *f)* e *g)*, d'importo fino a L. 10.000.000, è sufficiente il certificato di regolare esecuzione. Per importi superiori è necessario il collaudo redatto in conformità al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

8. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da personale che abbia diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

9. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. Nel caso di pagamenti in conto, questi sono disposti nelle misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 12.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del titolare dell'ufficio centrale o periferico committente.

2. I documenti di cui al comma 1, dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 13.

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 461, e 26 ottobre 1981, n. 764, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1976, n. 664, avente identico oggetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come modificato, relativamente all'importo di cui al secondo comma, dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. *7.200.000*».

— Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".
Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

Nota all'art. 2:

Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, adeguati, relativamente ai limiti di somma in essi indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*). — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *600 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *120 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i *120 milioni* di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *120 milioni* di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire *120 milioni* e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *300 milioni* di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *60 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *60 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *60 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *200 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).* — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di *150 milioni* di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi *30 milioni* di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i *30 milioni* di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi *30 milioni* di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a *100 milioni* di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il R.D. n. 350/1895 approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

89G0460

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 1989.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Enna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Enna è stabilita al 14 dicembre 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

89A5728

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1989.

Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, con la quale sono state emanate norme per l'aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti;

Considerato che il comma 2 dell'art. 9 della predetta legge 29 marzo 1985, n. 113, riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto;

Ritenuto che il comma 3 dello stesso art. 9 pone il maggior onere derivante dall'applicazione della legge a carico dello Stato;

Vista la circolare n. 32176/4.2.29 del 29 marzo 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, con la quale viene previsto che il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del comma 3 dell'art. 9, avverrà secondo le modalità e le procedure già adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerata la possibilità per lo Stato di avvalersi, per il pagamento del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite, della rateazione in ventiquattro semestralità;

Decreta:

Art. 1.

I maggiori oneri derivanti alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono recuperati dalle gestioni medesime con il sistema delle pensioni ad onere ripartito con lo Stato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972.

Art. 2.

Il pagamento delle somme dovute per le quote di pensione poste a carico dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, è effettuato in valore capitale determinato moltiplicando la quota di pensione corrispondente al trattamento annuo lordo conferito, per il relativo coefficiente di cui alle tabelle unite del decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972.

Il pagamento suddetto può essere effettuato in ventiquattro rate semestrali posticipate costanti determinate moltiplicando il risultato di cui al comma precedente per il coefficiente fisso di 0,5724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

La rateazione decorre dal semestre successivo a quello in cui cade la data di cessazione dal servizio dei soggetti interessati.

Art. 3.

Il versamento delle semestralità di cui al precedente art. 2 è effettuato a partire dalla data del 1° luglio 1989.

Per ogni partita il primo versamento comprenderà tutte le rate maturate ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1989

p. *Il Ministro:* GITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 395

89A5697

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 settembre 1989.

Delega delle attribuzioni di presidente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato;

Ritenuta l'opportunità di conferire al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami la delega delle attribuzioni di presidente della commissione predetta;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami sono delegate le attribuzioni di presidente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, salva restando la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di esercitare le attribuzioni a Lui demandate dall'art. 6 della predetta legge ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1989
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 358

89A5695

DECRETO 29 novembre 1989.

Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale e del titolo alcolometrico totale delle partite destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», compresa la sottodenominazione «Prosecco di Cartizze», e «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» per la campagna 1989-1990.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 823/87, del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2043/89 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 2, e l'art. 8, paragrafo 6;

Considerato che, a norma dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento CEE n. 823/87, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto dagli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D.;

Considerato che l'art. 13, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, quali sono definiti al punto 5 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2044/89, prevede che le partite destinate all'elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello richiesto;

Visto il regolamento CEE n. 3508/89 della commissione, del 23 novembre 1989 con il quale viene conferita all'Italia la facoltà di ridurre per la campagna 1989-1990 il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene»,

ivi compresa la sottodenominazione «Prosecco di Cartizze», e «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» e con il quale viene fissato per le partite destinate alla elaborazione degli stessi V.S.Q.P.R.D. un titolo alcolometrico inferiore a quello richiesto;

Decreta:

Articolo unico

Per la produzione della campagna 1989-1990:

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», ivi compresa la sottodenominazione «Prosecco di Cartizze», e «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» è fissato a 8,5 vol.;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla elaborazione dei sopra citati V.S.Q.P.R.D. è fissato a 8,5 vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A5686

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 20 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Sebastiano Montali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989, con il quale l'on. dott. Sebastiano Montali è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione della delega di funzioni allo stesso Sottosegretario di Stato.

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti di rilevanza politica, amministrativa ed economica, nonché quelli di autorizzazione e di approvazione che non rientrano nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, ovvero in quella propria dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono altresì riservati alla firma del Ministro:

2.1. le istruzioni di servizio relative a questioni di massima e gli atti e provvedimenti amministrativi che comportino l'emanazione di direttive; le modificazioni nell'ordinamento e nelle attribuzioni dei servizi; le circolari ed istruzioni agli enti ed aziende controllate:

2.2. i decreti di nomina degli organi di amministrazione e di controllo degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali;

2.3. gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti o società;

2.4. gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero nonché quelli relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno a commissioni o comitati;

2.5. gli atti di conferimento di incarichi speciali ad esperti estranei all'amministrazione;

2.6 i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alla promozione alla irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, alla sospensione cautelare facoltativa, nonché le autorizzazioni per missioni all'estero del personale;

2.7. i provvedimenti riguardanti i dirigenti generali;

2.8. tutti gli altri atti che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, anche se rientranti nella competenza delegata al Sottosegretario, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, esclusi, comunque, gli atti di competenza dei Dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali on. dott. Sebastiano Montali è delegato a trattare, su indicazione del Ministro e d'intesa con il medesimo, i problemi che comunque attengono agli enti di gestione vigilati dal Dicastero ed alle imprese che ad essi fanno capo.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Sebastiano Montali è delegato, in particolare, a:

a) intervenire nelle commissioni e comitati permanenti interministeriali, compreso il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel caso di impedimento di Ministro e sempre che non sia inderogabilmente richiesta la presenza del Ministro stesso;

b) trattare i problemi, di volta in volta delegati dal Ministro, connessi con l'attività delle Comunità europee — per quanto di interesse del sistema delle partecipazioni statali — ed intervenire, nel caso di impedimento del Ministro, alle riunioni degli organi comunitari;

c) trattare i problemi attinenti al settore dei trasporti marittimi e a rappresentare l'amministrazione in Parlamento e presso gli organi interministeriali in riferimento a temi attinenti detto settore, nonché firmare provvedimenti concernenti l'attività delle società di navigazione facenti capo alla Finmare e relativi all'espletamento di servizi marittimi comportanti contributi e sovvenzioni a carico dello Stato;

d) trattare i problemi relativi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro nei settori di interesse del sistema delle Partecipazioni statali;

e) presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero;

f) trattare le questioni concernenti il personale del Ministero — anche attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate ed esercitando le competenze spettanti al Ministro ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e normativa di applicazione e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 — e firmare provvedimenti riguardanti il personale medesimo non riservati alla competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fatta eccezione dei provvedimenti riguardanti i dirigenti generali nonchè quelli indicati dall'art. 1, comma 2, punto 6, del presente decreto;

g) sottoscrivere i contratti ad asta pubblica, licitazione ed a trattativa privata e quelli concernenti i servizi da farsi in economia non rientranti nella competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

h) formulare proposte in ordine alla risoluzione dei problemi attinenti al funzionamento degli uffici del Ministero ai rapporti del Ministero con gli altri organi dell'amministrazione e quanto altro, di volta in volta, possa essere ritenuto opportuno per il miglior adempimento dei compiti istituzionali del Ministero:

i) autorizzare le missioni nel territorio nazionale del personale addetto alla propria segreteria particolare;

l) trattare gli affari ed adottare ogni altro atto che il Ministro ritenga, di volta in volta, di deferire alla sua competenza;

m) assumere impegni di spesa sul cap. 1082 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per provvedere alle esigenze inerenti alla carica rivestita, nel limite di L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1989, e nel limite di L. 2.500.000 per ogni anno finanziario successivo.

Art. 3.

La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti non espressamente indicati nell'articolo precedente, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta necessità ed urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro ovvero siano stati da quest'ultimo a sé riservati o avocati.

Art. 4.

I direttori generali e l'ispettore generale capo del Ministero delle partecipazioni statali sono delegati a firmare, nell'ambito delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, tutti quei provvedimenti che non rientrino nella competenza riservata del Ministro ed in quella delegata al Sottosegretario, ai sensi degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1989

Il Ministro: FRACANZANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1989
Registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 182

89A5687

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 novembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro della marina mercantile per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Giovanni Mongiello e on. Giuseppe Demitry.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 1440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, concernente gli atti riservati, salvo delega, al Ministro della marina mercantile ed ai dirigenti dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989 con il quale l'on. Giovanni Mongiello e l'on. Giuseppe Demitry sono stati nominati sottosegretari di Stato per la Marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile on. Mongiello è delegato alla trattazione degli affari relativi ai seguenti servizi nonché alla firma dei relativi atti che non siano delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

1) della Direzione generale degli affari generali e personale, fatta eccezione per gli atti riguardanti la composizione di commissioni d'esame, nonché per quelli da adottare a seguito di parere del consiglio di amministrazione della Marina mercantile;

2) della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con esclusione dei provvedimenti di autorizzazione ed approvazione di tariffe, di istituzione e soppressione di uffici del lavoro portuale, di concessione di autonomie funzionali, di approvazione dei bilanci speciali per gli uffici del lavoro portuale, di scioglimento di organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza nonché di consigli e commissioni del lavoro portuale;

3) della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, fatta eccezione per la decisione sui ricorsi gerarchici, l'approvazione degli atti relativi a concessioni demaniali di durata ultraquindicennale, i decreti interministeriali di sclassifica di beni demaniali, i decreti interministeriali relativi alla installazione di impianti e manufatti sul demanio marittimo, l'approvazione delle tariffe dei piloti dei porti e dei raccomandatari marittimi, gli atti di politica e programmazione portuale ed il concerto in materia con il Ministero dei lavori pubblici, i decreti interministeriali di classificazione dei porti marittimi, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti e delle aziende portuali, le proposte di nomina dei Presidenti degli enti e delle aziende portuali;

4) dell'ispettorato tecnico;

5) dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto, fatta eccezione per i provvedimenti concernenti gli acquisti di mezzi nautici e relative dotazioni, i trasferimenti dei direttori marittimi e dei capi compartimento, le nomine dei delegati di spiaggia, nonché i rapporti informativi per gli ufficiali (CP).

I provvedimenti eccedenti l'ordinaria amministrazione nelle materie delegate sono, comunque, riservati alla competenza del Ministro, il quale si riserva, altresì, di avocare a sè gli atti che presentino aspetti di particolare rilevanza o delicatezza.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile on. Demitry è delegato alla trattazione degli affari relativi ai seguenti servizi, nonché alla firma dei relativi atti che non siano delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

1) della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, fatta eccezione per i provvedimenti di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, per gli atti riguardanti la determinazione e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione, la stipula di accordi internazionali in materia di navigazione marittima, nonché i provvedimenti relativi alla stipula, approvazione revisione delle convenzioni concernenti i servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ed i servizi marittimi sovvenzionati postali e commerciali di carattere locale e per quelli riguardanti l'applicazione delle convenzioni stesse ed eventuali deroghe;

2) della Direzione generale della pesca marittima, limitatamente a quelli relativi alla disciplina della pesca marittima;

3) della Direzione generale del naviglio, fatta eccezione per i contributi a favore dell'industria cantieristica e dell'armamento, per le autorizzazioni alla dismissione di bandiera, per i pareri al Ministro del commercio con l'estero sull'acquisto di navi all'estero e per le questioni riguardanti le inchieste formali sui sinistri marittimi;

4) dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, limitatamente alle dichiarazioni di tipo approvato.

Art. 3.

I Sottosegretari di Stato, on. Giovanni Mongiello e on. Giuseppe Demitry, hanno facoltà di autorizzare missioni sul territorio nazionale del personale delle rispettive segreterie particolari.

Il Sottosegretario di Stato on. Mongiello è incaricato di presiedere il consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro n. 13 Marina mercantile, foglio n. 21

89A5696

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1989.

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1990. (Provvedimento n. 25/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il CIP, al fine del contenimento, nel complesso della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1990 e fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati che deve essere contenuta entro il 3,5% medio annuo;

Delibera:

Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1990 nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

a) contenere il complesso degli aumenti di competenza entro il tasso medio annuo del 3,5%, rispetto al valore medio registrato nel 1989 comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1989;

b) provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione;

c) assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati alle specifiche problematiche relative ai settori interessati;

d) trasmettere alla Segreteria generale del CIP, entro cinque giorni dalla loro assunzione, copia dei provvedimenti deliberati.

Con l'occasione si fa presente che a norma dell'art. 1-*bis* della leggge 12 giugno 1984, n. 219, il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via d'urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.

Inoltre, per verificare la congruità di cui al punto *a)*, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e i comitati provinciali prezzi sono invitati ad avvalersi del sistema informativo del CIP, che per ogni capoluogo di provincia dispone delle rilevazioni ISTAT elaborate nel quadro di una visione complessiva nazionale e locale.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

89A5736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria in data 27 febbraio 1985; del consiglio di amministrazione in data 30 aprile 1985; del senato accademico in data 3 giugno 1985 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in biochimica marina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 23 gennaio 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 532 a 543, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica marina, sono soppressi.

Dopo l'art. 531, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in biochimica marina:

Scuola di specializzazione in biochimica marina

Art. 532. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica marina presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di biochimica nel campo dell'ecologia marina, della produttività, del controllo igienico-sanitario, di qualità e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine.

La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica marina.

Art. 533. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 534. — Ai sensi della normativa generale, concorrono le facoltà di medicina veterinaria, di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di agraria, di farmacia e il dipartimento di geografia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 535. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in chimica, in chimica industriale, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in scienze agrarie, in scienze della produzione animale, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 536. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

oceanografia fisica e chimica;
biologia marina;
biochimica dei vegetali acquatici;
biochimica degli animali acquatici;
biochimica analitica;
metodi analitici per il controllo delle acque di mare,

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

chimica fisiologica degli animali acquatici;
biochimica dei prodotti della pesca;
microbiologia marina;

prodotti biologicamente attivi da organismi marini;
diritto del mare in rapporto alle risorse marine,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti dai competenti organi accademici, in base ad esigenze e a peculiarità specifiche.

Art. 537. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 538. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 539. — La frequenza alle lezioni necessaria per sostenere l'esame alla fine di ogni anno deve essere almeno il 70%. L'attività pratica è rappresentata dalla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento e per la tesi sperimentale della durata di sei mesi da svolgersi presso gli istituti o dipartimenti per i quali hanno optato i docenti dei singoli insegnamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5699

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1143;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 187 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni: tre indirizzi (medicina legale e delle assicurazioni; psicopatologia forense; tossicologia forense).

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 188. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Palermo, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo primario e fondamentale in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 189. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 190. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 191. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione della professione di medico chirurgo.

Art. 192. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico legale;
c) patologia medico legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 193. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico legali;
tanatologia medico legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico legale:
patologia medico legale I;
patologia medico legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 194. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica in comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico legale	»	50
tanatologia medico legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Patologia medico legale (ore 100):

patologia medico legale I	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I . . . . . ore 50
Diagnostica medico legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico legali. . . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . . » 50
Patologia medico legale (ore 100):
patologia medico legale II . . . . . . » 100
Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni I » 50
Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense I . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):
medicina legale civilistica e canonistica. . . . . ore 100
medicina legale militare. . . . . . . » 20
Diagnostica medico legale (ore 180):
identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . » 100
emogenetica forense . . . . » 80
Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale delle assicurazioni II. » 50
Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):
medicina del lavoro . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina legale generale (ore 100):
deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100
Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
pensionistica privilegiata . . . . » 50
Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80
medicina sociale . . . . » 50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20
Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):
psicopatologia forense. . . . . » 50
criminologia . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):
medicina legale penalistica II . . . . ore 50
medicina legale civilistica e canonistica. . . . . » 100
Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
criminologia . . . . » 100
criminologia clinica . . . . » 100
psicologia giudiziaria . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50
Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):
medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50
medicina sociale . . . . » 50
Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):
psicopatologia forense. . . . . » 100
criminologia minorile . . . . » 75
vittimologia. . . . . » 75
Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):
tossicologia forense I . . . . ore 150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100
tossicologia generale. . . . . » 50
tossicologia del lavoro . . . . » 50
tossicologia iatrogena . . . . » 50
Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50
Tossicologia forense (ore 350):
tossicologia forense II . . . . » 150
metodologia e diagnostica tossicologica-forense II . . . . » 100
tossicologia clinica. . . . . » 50
tossicologia dello sport . . . . » 30
elementi di micologia . . . . » 20
Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 195. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e laboratori:

biblioteca medico legale;
immunoematologia forense;
laboratorio criminalistica;
centro clinico osservazione medico legale;
sala autopsia;
laboratorio tossicologia forense;
laboratorio di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

89A5688

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, n. 528, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze agrarie presso l'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 179, comma primo, le parole «con apposite convenzioni» sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il preside: BONSEMBIANTE

89A5698

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO 16 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, titolo IV, art. 16, primo comma;

Viste le richieste di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 21 dicembre 1988;

Viste le delibere di approvazione delle suddette proposte del senato accademico nell'adunanza del 4 aprile 1989 e del consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 942 del 13 luglio 1989;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 luglio 1989;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, ovviando alle difformità riscontrate nelle stesse;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 208 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in «neurochirurgia», in «medicina fisica e riabilitazione», in «chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica», in «gastroenterologia ed endoscopia digestiva», in «radiologia» ed in «malattie dell'apparato respiratorio»:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 209. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 210. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ogni anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 211. — Per l'attuazione delle attività didattiche e programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 212. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 213. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 214. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 215. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):

neuroanatomia	ore	75
neurofisiologia	»	75

Diagnostica clinica (ore 250):

semeiotica e clinica neurologica	»	75
elementi di psichiatria	»	25
neurochirurgia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):

neuro-oftalmologia	ore	75
neuro-otoiatria	»	75
neurochirurgia	»	150

Diagnostica strumentale (ore 100):

neurofisiologia clinica	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):

neuropatologia	ore	75

Diagnostica clinica (ore 125):

neurochirurgia	»	125

Diagnostica strumentale (ore 100):

neuroradiologia	»	100

Anestesia e rianimazione (ore 100):

neuroanestesia e rianimazione	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):

neurochirurgia	ore	75

Diagnostica strumentale (ore 75):

neuroradiologia	»	75

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia speciale (ore 150):

neurotraumatologia	»	75
chirurgia del sistema nervoso periferico	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):

neurochirurgia	ore	100

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia speciale (ore 200):

neurochirurgia funzionale e stereotassica	»	100
neurochirurgia infantile	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 216. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

reparti di degenza;
ambulatori;
camera operatoria;
servizio di rianimazione;
servizio di neuroradiologia;
laboratorio di neuropatologia;
servizi di neurofisiologia clinica, di neuro-oftalmologia e neuro-otoiatria;
servizio di radioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 217. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 218. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 219. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia presso l'istituto di scienze ortopediche e l'istituto di scienze neurologiche.

Art. 220. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 221. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomeccanica;

c) diagnostica;

d) medicina clinica;

e) ortopedia e traumatologia;

f) scienze neurologiche;

g) medicina fisica e riabilitazione;

h) medicina sociale.

Art. 223. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia funzionale;
fisiologia applicata;

b) Meccanica e biomeccanica:

biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:

medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:

ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:

neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:

medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale (*);
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, ecc.) (*).

h) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

(*) Materia presente nell'indirizzo di riabilitazione neurologica.

Art. 224. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale	ore	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):

biomeccanica	»	60
informatica biomedica	»	40

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

medicina fisica e riabilitazione	»	20
psicologia e psicopatologia	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 50):

ortopedia	»	50

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	40
neuropatologia	»	20

Monte ore elettivo, ore 400.

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):

reumatologia	ore	20
fisiopatologia respiratoria	»	20
cardiologia	»	20
chirurgia generale (riabilitazione post-chirurgica)	»	20
medicina interna	»	20

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	»	50
traumatologia	»	50

Diagnostica (ore 60).

elettromiografia	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Scienze neurologiche (ore 80):

neurologia	»	30
neurotraumatologia	»	20
neurofisiopatologia	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina del lavoro compresa l'infortunistica	ore	20

Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):

cinesiologia e cinesiterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):

tutori e protesi	ore	30

Diagnostica (ore 30):

metodologia clinica (diagnostica strumentale)	»	30

Ortopedia e traumatologia (ore 70):

ortopedia	»	20
traumatologia	»	20
traumatologia speciale	»	30

Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):

medicina fisica e riabilitazione	»	50
terapia strumentale	»	30
idroclimatoterapia	»	20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	»	40
riabilitazione neurologica	»	30
traumatologia e riabilitazione nello sport	»	20

Scienze neurologiche (ore 60):

neurologia	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	30

Medicina sociale (ore 20):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):

ortopedia	ore	50
traumatologia	»	50

Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):

medicina fisica e riabilitazione	»	200

Scienze neurologiche (ore 100):

neuropsicologia clinica e riabilitazione	»	40
neuroriabilitazione	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 225. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: fisiatria, ortopedia traumatologica, neurologia, medicina interna, chirurgia generale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 226. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 227. - La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 228. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di chirurgia e scienze gastroenterologiche.

Art. 229. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 230. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 231. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica diagnostica differenziale delle malattie apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 232. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica . .	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica . .	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica . .	»	65
patologia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica . . .	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50).

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 233. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:

clinica chirurgica, chirurgia dell'apparato digerente, laboratorio di analisi cliniche, reparto di chirurgia sperimentale, laboratorio di istologia, laboratorio di fisiopatologia digestiva, ambulatorio di oncologia, servizio di endoscopia digestiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 234. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 235. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 236. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di oncologia sperimentale e clinica.

Art. 237. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 238. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 239. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienza dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica.

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie apparato digerente,
malattie apparato digerente in età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 240. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienza dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattia apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie apparato digerente in età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 241. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina generale, gastroenterologia, pediatria, chirurgia dell'apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia; ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 242. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. La scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiologia, indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini, indirizzo in radioterapia oncologica.

Art. 243. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 244. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 245. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 246. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art 247. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati;
neuroradiologia,
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 248. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini. . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):
matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	ore	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati)	»	250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica	»	50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale	»	20
anatomia patologica	»	20
epidemiologia	»	5
indicazione dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia	»	30
dosimetria e piani di trattamento	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 249. — Durante i quattro anni è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione di trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 250. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

La scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia e indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

Art. 251. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 252. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di farmacologia clinica e patologia toracica.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 253. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 254. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 255. — L'attività didattica comprende ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):		
anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):		
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):		
patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60
Socio-sanitaria (ore 40):		
statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20
Clinica (ore 30):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia (ore 30):		
anatomia e istologia patologica	ore	30
Fisiopatologia speciale (ore 60):		
fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):		
radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30
Clinica (ore 60):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica . . . . ore 120
endoscopia dell'apparato respiratorio » 80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio. . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia. . . . . ore 30
metodologia clinica . . . . » 100
endoscopia dell'apparato respiratorio » 70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio. . » 100
terapia medica sistematica . . . . . . » 30
medicina fisica e riabilitativa . . . . » 30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . » 20
chirurgia toracica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . ore 100
fisiopatologia cardio-circolatoria. . . » 50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio. . » 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia) . . . » 30
metodologia clinica . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . ore 100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio. . » 60
terapia medica sistematica . . . . . . » 20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria . . . . » 40
fisiochinesiterapia respiratoria . . . . » 60
chirurgia toracica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 256. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici, ambulatori, laboratori a disposizione della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 16 ottobre 1989

Il rettore: QUISTELLI

89A5689

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove Università;

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, titolo IV, art. 16, primo comma;

Viste le richieste di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 21 dicembre 1988;

Viste le delibere di approvazione delle suddette proposte del senato accademico nell'adunanza del 4 aprile 1989 e del consiglio di amministrazione nella seduta del 7 aprile 1989;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 942 del 13 luglio 1989 e prot. n. 2093 del 6 ottobre 1989;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nell'adunanza del 19 ottobre 1989;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, ovviando alle difformità riscontrate nelle stesse;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 256 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in «cardiochirurgia», in «anestesia e rianimazione», in «malattie infettive», in «geriatria», in «medicina dello sport», in «endocrinologia e malattie del ricambio».

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 257. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 258. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 259. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Art. 260. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 261. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 262. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:
fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:
patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:
semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:
anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:
cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:
elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 263. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica	ore	50
biochimica	»	25
biofisica	»	25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):

fisiopatologia respiratoria	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

patologia chirurgica generale I	»	125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):

radiologia generale	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):

elementi di informatica medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno.

Chirurgia generale (ore 150):

patologia chirurgica generale II	ore	150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):

anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche	»	50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I	»	25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):

cardiologia medica I	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale	ore	150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I	»	50
semeiotica strumentale della angiopatie	»	25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	»	25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche	»	25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II	»	35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie	ore	20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II	»	40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive	»	40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II	ore	100
cardiochirurgia pediatrica	»	50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica	»	50
farmacologia e terapia cardiovascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie e dei grossi vasi III	ore	100
cardiochirurgia pediatrica II	»	75
chirurgia toracica generale	»	75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II	»	75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 264. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 265. È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 266. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 267. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la cattedra di anestesiologia e rianimazione.

Art. 268. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 269. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;

b) discipline farmaco-tossicologiche;

c) discipline fisico-matematiche;

d) elementi di chirurgia;

e) medicina legale;

f) fisiopatologia;

g) anestesia;

h) rianimazione;

i) terapia antalgica;

l) area di indirizzo in terapia intensiva;

m) area di indirizzo in terapia antalgica;

n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 270. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;

fisiologia;

biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;

tossicologia clinica;

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;

biofisica;

informatica;

tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;

etica e deontologia in anestesia e rianimazione;

elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;

fisiopatologia della narcosi;

fisiopatologia respiratoria;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia metabolica;

fisiopatologia neurologica;

fisiopatologia del dolore;

fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;

anestesia generale;

anestesia loco-regionale;

anestesia nelle specialità;

tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;

rianimazione respiratoria;

rianimazione cardio-circolatoria;

rianimazione neurologica;

rianimazione materno-fetale;

rianimazione metabolica;

medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;

terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:

tecniche speciali di rianimazione;

tecniche protesiche extracorporee;

trapianti d'organo;

terapia intensiva nelle specialità;

nutrizione enterale e parenterale;

medicina delle catastrofi;

organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:

neuroanatomia;

neurofisiologia;

fisiopatologia del dolore;

neurofarmacologia e psicofarmacologia;

elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;

diagnostica e metodi di stima del dolore;

algologia clinica;

terapia del dolore;

tecniche neurochirurgiche;

tecniche di iper ed ipo-stimolazione;

elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;

igiene applicata agli ambienti straordinari;

farmacologia applicata all'iperbarismo;

medicina e tecnologia iperbarica;

l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;

fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 271. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione . . . . ore 15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica . . . . » 10

biofisica. . . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico . . . . » 15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale . . . . » 10

etica e deontologia in anestesia e rianimazione . . . . » 10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria . » 20

fisiopatologia della narcosi . . . . . . » 20

fisiopatologia neurologica. . . . . . . » 20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico . . . . » 20

anestesia generale . . . . » 140

anestesia loco-regionale . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica. . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche. . . . . » 10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica . . . . » 20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
fisiopatologia cardiocircolatoria . . . » 20
fisiopatologia metabolica . . . . » 20
fisiopatologia del dolore . . . . » 20
fisiopatologia dell'iperbarismo . . . . » 20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale . . . . » 20
anestesia loco-regionale . . . . » 20
anestesia nelle specialità » 60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio » 20
rianimazione respiratoria . . . . » 40
rianimazione cardio-circolatoria . . . » 40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore . . . . ore 10

terapia antalgica. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore). . . . . ore 20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica . . . . » 20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale . . . . » 10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità . . . . » 20

tecniche speciali di anestesia. . . . . » 30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica . . . . » 50

rianimazione metabolica . . . . » 50

rianimazione materno-fetale . . . . . » 40

medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo . . . . » 60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore . . . . » 20

terapia antalgica. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione. . . ore 75

tecniche protesiche extracorporee . . » 75

trapianti d'organo . . . . » 50

terapia intensiva nelle specialità . . . » 100

nutrizione enterale e parenterale. . . » 50

medicina delle catastrofi . . . . » 25

organizzazione dell'emergenza extraospedaliera . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia . . . . ore 25

neurofisiologia . . . . » 25

fisiopatologia del dolore . . . . » 40

neurofarmacologia e psicofarmacologia . . . . » 50

elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico . . . . » 25

diagnostica e metodi di stima del dolore	ore	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 272. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie;

unità di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

ambulatori di terapia antalgica e di anestesia,

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 273. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 274. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 275. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di oncologia sperimentale e clinica.

Art. 276. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 277. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 278. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 279. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260

Monte ore elettivo: (ore 400).

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 280. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti o divisioni di malattie infettive; ambulatori di malattie infettive; laboratori di batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 281. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 282. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 283. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 284. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 285. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 286. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I e II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica I e II;
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia ed odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia I e II;
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;
dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 287. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60

geriatria sociale II . . . . ore 60
terapia occupazionale e geragogia . . . » 40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria . . . . » 40
formazione del personale di assistenza geriatrica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 288. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di medicina interna;
divisione di geriatria;
ambulatori di medicina interna;
laboratori di biochimica clinica, di elettrocardiologia, di diagnostica cardiovascolare incruenta, di immunologia, di microbiologia, di epidemiologia ed igiene ospedaliera.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 289. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 290. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 291. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 292. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Art. 293. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 294. — Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia dello sport;
informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 295. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività

didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore . . . . ore 60
fisiologia dell'apparato motorio . . . » 60
biochimica dell'esercizio fisico . . . . » 60
fisiologia dell'esercizio fisico I . . . . » 60
auxologia, somatometria e biotipologia . . . . » 60
informatica medica e biometria . . . » 50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico . . . . . ore 60
dietetica applicata alle attività sportive » 50
biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive . » 60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . ore 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica dell'atleta . . . . » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva . . . . » 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport . . . . » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 296. – Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di farmacologia clinica, medicina interna, malattie apparato respiratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 297. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia, indirizzo andrologia.

Art. 298. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 299. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di oncologia sperimentale e clinica, cattedra di endocrinologia.

Art. 300. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 301. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 302. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 303. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endrocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia»;

c) indirizzo in andrologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni ore 40

patologia recettoriale . . . . » 30

patologia della trasduzione del messaggio . . . . » 20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina . . . . » 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica . . . . » 30

inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica . . . . » 40

patologia clinica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina . . . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale . . » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica . . . . ore 25

progettazione ricerche cliniche . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40

patologia clinica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 200

immunoendocrinologia . . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60

epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione . . . » 20

urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 170

endocrinologia oncologica . . . . . . » 30

endocrinologia dell'età evolutiva . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20

diabetologia . . . . » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20

sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endrocrinologia (ore 250)

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 130

endocrinologia ginecologica . . . . . » 50

endocrinologia geriatrica . . . . » 40

cronoendocrinologia . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	ore	20
dietologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endrocrinologia (ore 80)

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	60
immunoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	150
diabetologia	»	100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endrocrinologia (ore 80)

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	20
endocrinologia oncologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20
endocrinologia ginecologica	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	50
diabetologia	ore	100
dietologia e nutrizione	»	50
epidemiologia della patologia metabolica	»	50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endrocrinologia (ore 80)

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	90
diabetologia	»	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di andrologia:

Endrocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	60
immunoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva	»	100
fisiopatologia della riproduzione	»	100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di andrologia:

Endrocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica	ore	20
endocrinologia ginecologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologià	»	40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	150
sessuologia	»	50
andrologia della senescenza	»	50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di andrologia:

Endrocrinologia (ore 80):

endrocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
dietologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	ore	80
sessuologia	»	40
spermatologia	»	20
urologia andrologica	»	40
immunologia andrologica	»	20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 304. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divizioni/ambulatori/laboratori: quelli assegnati alle cattedre di medicina interna, di endocrinologia, chimica clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un'adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: QUISTELLI

89A5690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1989, registro n. 46 Difesa, foglio n. 59, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Portieri Alessandro, nato il 19 settembre 1924 a Roma. — L'8 settembre 1943 fra il disorientamento generale sapeva scegliere senza esitazione la via dell'onore e della giustizia. Sempre primo nell'azione si prodigava ovunque instancabilmente trascinando col suo esempio i compagni alla lotta. Durante un'azione che aveva per scopo la soppressione di una pericolosa spia fascista, veniva catturato con altri compagni in seguito a delazione e condotto nelle prigioni di via Tasso. Malgrado le più atroci torture che gli straziavano il corpo ma non piegarono lo spirito, non una parola sfuggì dalle sue labbra serrate. Alle Fosse Ardeatine i carnefici stroncarono la sua vita che rimane simbolo di eroica lotta per il trionfo della libertà. — Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944.

89A5704

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Life - Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori - Vigevano Lomellina, in Vigevano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, è riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione Life - Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori - Vigevano Lomellina, con sede in Vigevano, ed è approvato il ralativo statuto composto di 21 articoli e il verbale di assemblea, redatto per atto dott. Antonio Trottà, notaio in Vigevano, numero di repertorio 34374, apportante modifiche al su citato statuto, vistati dal Ministro della sanità proponente.

89A5705

MINISTERO DEL TESORO

N. 232

Corso dei cambi del 30 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,900	1318,900	1318,90	1318,900	1318,900	1318,90	1318.550	1318,900	1318,900	1318,90
E.C.U.	1499.100	1499,100	1498.50	1499,100	1499,100	1499.10	1499 --	1499.100	1499.100	1499,10
Marco tedesco	736,750	736,750	736 -	736,750	736,750	736,75	736.800	736,750	736,750	736,75
Franco francese	216,130	216,130	216,10	216.130	216,130	216.13	216.060	216.130	216,130	216,12
Lira sterlina	2065.500	2065,500	2068	2065,500	2065,500	2065,50	2066.40	2065.500	2065,500	2066,50
Fiorino olandese	652,600	652,600	653	652,600	652.600	652,60	652,850	652.600	652,600	652,60
Franco belga	35,081	35,081	35,10	35,081	35,081	35 081	35,070	35,081	35,081	35,08
Peseta spagnola	11,436	11,436	11,46	11,436	11,436	11.43	11,445	11,436	11.436	11,42
Corona danese	189,820	189,820	190 - -	189,820	189,820	189,82	189.800	189,820	189,820	189,82
Lira irlandese	1948,500	1948,500	1947 -	1948.500	1948,500	1948.50	1944 -	1948.500	1948,500	
Dracma greca	8,057	8,057	8,06	8,057			8.057	8.057	8,057	
Escudo portoghese	8,457	8.457	8,46	8,457	8,457	8,45	8.476	8,457	8,457	8,45
Dollaro canadese	1131,200	1131,200	1132 —	1131,200	1131,20	1131,20	1131 —	1131,200	1131,200	1131,20
Yen giapponese	9,238	9,238	9.25	9,238	9,238	9.23	9,239	9.238	9,238	9.24
Franco svizzero	825,850	825,850	827 —	825,850	825,850	825,85	826 —	825.850	825,850	825,85
Scellino austriaco	104.598	104,598	104,75	104.598	104.598	104.59	104.576	104.598	104,598	104.59
Corona norvegese	193,050	193.050	193,25	193,050	193.050	193,05	193.150	193.050	193,050	193,10
Corona svedese	206,300	206,300	206,45	206.300	206.300	206,30	206,350	206.300	206.300	206,30
Marco finlandese	313,600	313,600	314	313,600	313,600	313,60	313.750	313,600	313,600	
Dollaro australiano	1032,250	1032,250	1032 -	1032,250	1032,25	1032,25	1032.500	1032.250	1032.250	1032,25

Media dei titoli del 30 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,125
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90.725
» » » 22- 6-1987/91	90.750
» » » 18- 3-1987/94	73,300
» » » 21- 4-1987/94	73.225
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97.400
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90.425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,325
» » » TR 2,5% 1983/93	86.875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99.850
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,275
» » » » 17- 1-1986/91	99,800
» » » » 1- 2-1984/91	101.050
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,375
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,350
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,150
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,175
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,800
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,900
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,750
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,200
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,800
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,975
»	»	»	»	1-12-1987/92	98 —
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,100
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	96,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,550
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,750
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,675
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,600
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,350
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,900
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,350
»	»	»	»	1- 3-1989/94	96,875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	96,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,075
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93,250
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,500
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,375
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,800
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	94,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,725
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,175
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,525
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,800

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	99,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	100,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99,200
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,275
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,225
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,900
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,400
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,125
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,050
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,800
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,600
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,950
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,650
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,375
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,675
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,750
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,850
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,775
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,550
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,600
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,175
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,625
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,675
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,675
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,450
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,500
»	»	»	11,50%	1-11-1991	96,650
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,200
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,625
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	94,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,500
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,825
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,425
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	94,925
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	96,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,475
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,150
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	101,325
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,100
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,150
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,250
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,750
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M30119

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 ottobre 1989 concernente: «Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale e della relativa area negoziale per la professionalità medica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 1989).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione delle organizzazioni sindacali rappresentate nella delegazione di cui al medesimo articolo, dove è scritto: «... l'organizzazione sindacale A.N.A.A.O.-S.I.M.P. *Associazione nazionale aiuti ospedalieri*)», si legga: «... l'organizzazione sindacale A.N.A.A.O.-S.I.M.P. (*Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri - Sindacato italiano medicina pubblica*)».

89A5691

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V Emanuele 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Moncpolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M Di Pellegrini e D Ebbi s n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150 000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - *Abbonamento* ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500 000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*